

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 27 FEBBRAIO 2007

N. 29



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di organi monocratici regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 29 gennaio 2007, n. 43
Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Istituzione Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3095

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 29 gennaio 2007, n. 44
Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione CODICI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3096

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 63
Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3097

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 64
Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione LA CASA DEL CONSUMATORE nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3098

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 65
Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione CITTADINANZATTIVA PUGLIA nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3099

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 66
Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori – ADOC PUGLIA nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3101

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 67
Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione ACU Associazione Consumatori Utenti PUGLIA nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3102

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 68
Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione ADUSBEF PUGLIA nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3103

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 69
Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione CODACONS – Coordinamento delle Associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti - nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3104

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 70
Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione LEGA CONSUMATORI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3106

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 71

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione ADI-CONSUM nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3107

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 72

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione MOVIMENTO CONSUMATORI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3108

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 73

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione CONF-CONSUMATORI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3109

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 74

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PUGLIA – MDC PUGLIA - nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3111

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 75

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione FEDER-CONSUMATORI PUGLIA nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3112

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 76

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione UNIONE CONSUMATORI POLIDREAM federata ASSOUTENTI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

Pag. 3113

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 29 gennaio 2007, n. 43

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Istituzione Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

La legge regionale n. 12 del 15 maggio 2006 "Norme per l'attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli Utenti", all'art. 2, comma 4 prevede l'istituzione presso il Settore Commercio del Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2 stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Considerato che il menzionato Regolamento, emanato il 20.11.06, è in vigore dal 21 novembre 2006, data di pubblicazione sul BURP n. 153 suppl.

,si ritiene opportuno procedere all'istituzione del Registro Regionale dei Consumatori e degli Utenti e di demandare a successivi atti l'iscrizione delle Associazioni che, a seguito di istruttoria delle domande presentate risulteranno in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento in questione.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE COMMERCIO**

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di istituire, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4, della L.R. 12/06 e artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006;
- di iscrivere, nel Registro Regionale, con successivi atti e previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2 della LR 12/06 e dal RR 19/06, le Associazioni dei consumatori che hanno presentato domanda entro il 6 dicembre 2006;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 29 gennaio 2007, n. 44

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione CODICI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione

nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione CODICI - Centro per i Diritti del Cittadino - con sede legale in Roma alla Via G. Marconi 94 e sede Regionale in Taranto, alla Via Sannio n. 25, ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 30 novembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5344 del 30.11.06).

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione CODICI - Centro per i Diritti del Cittadino - nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE COMMERCIO**

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di iscrivere **l'Associazione CODICI**- Centro per i Diritti del Cittadino -con sede legale in Roma alla Via G. Marconi 94 e sede Regionale in Taranto, alla Via Sannio n. 25 nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio.
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 63

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante atteso il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI con sede legale in Roma e sede Regionale in Adelfia (BA), alla Via XXIV Maggio n. 16, ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e

degli Utenti in data 4 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5638 del 20.12.06).

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI nel Registro Regionale della Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivadersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di iscrivere l'**Associazione UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI** con sede legale in Roma e sede Regionale in Adelfia (BA), alla Via XXIV Maggio n. 16, nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 06.
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 64

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione LA CASA DEL CONSUMATORE nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto diri-

genziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione LA CASA DEL CONSUMATORE -con sede legale in Barletta Via degli Orti, 47 ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 6 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5462 del 7 dicembre 06.

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione LA CASA DEL CONSUMATORE nel Registro Regionale della Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere*

di *Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di iscrivere l'**Associazione LA CASA DEL CONSUMATORE** con sede legale in Barletta Via degli Orti, 47 nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio.
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 65

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione CITTADINANZATTIVA PUGLIA nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione CITTADINANZATTIVA PUGLIA, con sede legale in San Severo (FG) alla Via Cantatore 32, ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 6 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5467 del 7 dicembre 06).

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione CITTADINANZATTIVA PUGLIA nel Registro Regionale della Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

di iscrivere l'Associazione **CITTADINANZATTIVA PUGLIA**, con sede legale in San Severo (FG) alla Via Cantatore 32, nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio.

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e com-

posto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 66

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori – ADOC PUGLIA nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori - ADOC PUGLIA con sede legale in Bari, in Piazza A. Moro, 14, ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 6 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5461 del 7 dicembre 06.

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori - ADOC PUGLIA nel Registro Regionale della Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in parti-

colare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

di iscrivere l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori- **ADOC PUGLIA** con sede legale in Bari, in Piazza A. Moro, 14, nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio.

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 67

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione ACU Associazione Consumatori Utenti PUGLIA nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;

- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione ACU - Associazione Consumatori Utenti, con sede legale in Milano, alla Via Padre Luigi Monti, 20/C e sede regionale in Andria (BA) alla Via Lorenzo Bonomo n. 49 ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 6 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5463 del 7 dicembre 06.

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la

stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione ACU - Associazione Consumatori Utenti, nel Registro Regionale della Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

di iscrivere L'Associazione **ACU - Associazione Consumatori Utenti**, con sede legale in Milano, alla Via Padre Luigi Monti, 20/C e sede regionale in Andria (BA) alla Via Lorenzo Bonomo n. 49 nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio.

di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,

- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Com-

mercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 68

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione ADUSBEP PUGLIA nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione ADUSBEF PUGLIA -con sede legale in Lecce alla Via Martiri d'Otranto n. 4, ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 6 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5485 del 11.12.06.

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione ADUSBEF PUGLIA nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di iscrivere **l'Associazione ADUSBEF PUGLIA** con sede legale in Lecce alla Via Martiri d'Otranto n. 4, nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 69

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione CODACONS – Coordinamento delle Associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti - nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione CODACONS – Coordinamento delle Associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti—con sede legale in Milano, V.le Mazzini n. 14 e sede regionale in Bari, alla Via Quintino Sella n. 241, ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 6 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5459 del 7.12.06.

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n.

19/06, si propone di iscrivere l'Associazione ADU-SBEF PUGLIA nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di iscrivere l'**Associazione CODACONS** – Coordinamento delle Associazioni per la tutela dell'ambiente e per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti—con sede legale in Milano, V.le Mazzini n. 14 e sede regionale in Bari, alla Via Quintino Sella n. 241, nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio.
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Com-

mercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 70

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione LEGA CONSUMATORI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione LEGA CONSUMATORI con sede legale in Leveranno (LE) alla Via Fontana n. 48 ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 5 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5440 del 5.12.06).

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione LEGA CONSUMATORI nel Registro Regionale della Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di iscrivere l'**Associazione LEGA CONSUMATORI** con sede legale in Leveranno (LE) alla Via Fontana n. 48 nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 71

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione ADICONSUM nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione ADICONSUM Puglia con sede legale in Bari alla Via Lembo n. 38/F, ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 6 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5465 del 7.12.06.

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione ADICONSUM Puglia nel Registro Regionale della Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE COMMERCIO**

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di iscrivere l'**Associazione ADICONSUM Puglia** con sede legale in Bari alla Via Lembo n. 38/F, nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio.
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 fasciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 72

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione MOVIMENTO CONSUMATORI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione MOVIMENTO CONSUMATORI con sede legale in Andria (BA) alla Via Pascoli n. 5 ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 6 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5460 del 7 dicembre 06.

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione MOVIMENTO CONSUMATORI nel Registro Regionale della Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di iscrivere l'**Associazione MOVIMENTO CONSUMATORI** con sede legale in Andria (BA) alla Via Pascoli n. 5, nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio.
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 73

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione CONFCONSUMATORI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante atteso il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione CONFCOSUMATORI Federazione Regionale Puglia con sede legale in Bari alla Via Principe Amedeo 164, ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 6 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5466 del 7.12.06.

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione CONFCOSUMATORI Federazione Regionale Puglia nel Registro Regionale della Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di iscrivere **l'Associazione CONFCOSUMATORI** Federazione Regionale Puglia con sede legale in Bari alla Via Principe Amedeo 164, nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio.
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 fasciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 74

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PUGLIA – MDC PUGLIA - nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PUGLIA (MDC PUGLIA) con sede legale in LECCE alla Via Manfredi n. 1 ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 4 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5383 del 4.12.06.

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione ADU-SBEF PUGLIA nel Registro Regionale della Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di iscrivere l'**Associazione MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO DI PUGLIA - MDC PUGLIA** – con sede legale in LECCE alla Via Manfredi n. 1 nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio.
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 75

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione FEDERCONSUMATORI PUGLIA nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante atteso il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione FEDERCONSUMATORI PUGLIA con sede legale in BARI, in Principe Amedeo n. 115 ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 4 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5404 del 5 dicembre 06.

Considerato che è stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e che la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06, si propone di iscrivere l'Associazione FEDERCONSUMATORI PUGLIA nel Registro Regionale della Associazioni dei Consumatori e degli Utenti

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun

mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE COMMERCIO**

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di iscrivere l'**Associazione FEDERCONSUMATORI PUGLIA** con sede legale in BARI alla Via Principe Amedeo n. 115 nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio.
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 1 febbraio 2007, n. 76

Articolo 2, comma 4 della Legge Regionale n. 12/06 e articoli 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006. Iscrizione dell'Associazione UNIONE CONSUMATORI POLIDREAM federata ASSOUTENTI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- **Vista** la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/07/98;
- **Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

In Bari presso la sede del Settore Commercio, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Camere di Commercio e Consumatori, riceve dal responsabile della stessa la seguente relazione:

Con determinazione dirigenziale n. 43 del 29 gennaio 2007, è stato istituito, presso il Settore Commercio, il Registro Regionale dei consumatori e degli Utenti, giusta art. 2, comma 4 della L.R. 12/06

Il Regolamento Regionale n. 19 del 20 novembre 2006 disciplina, tra l'altro, i requisiti e le modalità di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, all'art. 3 comma 2, stabilisce che il riconoscimento delle Associazioni in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro avvenga, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, con atto dirigenziale, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'art. 2, punto 2 del citato Regolamento, prevede che in fase di prima applicazione della Legge, le Associazioni devono presentare entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione sul BURP apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei consumatori e degli Utenti.

Il Regolamento Regionale n. 19, emanato il giorno 20 novembre 2006, è entrato in vigore, in quanto dichiarato urgente, in data 21 novembre 2006, giorno della sua pubblicazione sul BURP n. 153 suppl., e pertanto, il giorno 6 dicembre 2006 ha rappresentato il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione delle Associazioni nel Registro Regionale.

L'Associazione UNIONE CONSUMATORI POLIDREAM federata ASSOUTENTI con sede legale in Polignano a Mare (BA) Vico Ospedale, 11 ha presentato domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti in data 5 dicembre 2006, acquisita agli atti al n. 38/C/5439 del 5 dicembre 06.

E' stata esaminata la documentazione prodotta dalla su citata Associazione e la stessa è risultata essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Regionale n. 19/06 ed, in particolare, per quanto attiene il requisito del riconoscimento dal CNCU, è stata prodotta, dal Presidente Nazionale Assoutenti, documentazione comprovante che l'associazione in parola è, da oltre un decennio e a seguito di specifico protocollo d'intesa, unica associazione in Puglia titolare di tale rappresentanza. Si propone, pertanto, di iscrivere l'Associazione UNIONE CONSUMATORI POLIDREAM federata ASSOUTENTI nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti.

ADEMPIMENTI CONTABILI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione

Il Responsabile della P.O.
dr. Giulia De Marco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile della P. O. *Camere di Commercio e Consumatori* richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L. R. 7/97 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportate;

- di iscrivere l'**Associazione UNIONE CONSUMATORI POLIDREAM federata ASSOUTENTI** con sede legale in Polignano a Mare (BA) Vico Ospedale, 11 nel Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti, istituito con determina dirigenziale n. 43 del 29 gennaio.
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, adottato in duplice originale e composto da n. 3 facciate, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998.

Il Dirigente di Settore
dott. Pietro Trabace



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
